



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Comune di Fagnano Castello CS	Via Garibaldi
Ufficio	Stato Civile
Responsabile del Servizio :	Avv. Luigi Rinaldo BRUSCO
Orario di apertura al pubblico	Lunedì : 9,00 - 12,30 Martedì : 9,00 - 12,30 / 16,30 - 18,00 Mercoledì : 9,00 - 12,30 Giovedì : 9,00 - 12,30 / 16,30 - 18,00 Venerdì : 9,00 - 12,30 Sabato : CHIUSO
Telefono : 0984/526890	Fax : 0984/526763
ufficio.demografico@comune.fagnanocastello.cs.it	comunefagnanocastelloaffarigenerali@postecert.it

Stato Civile

Leggi principali di riferimento: Codice Civile; D.P.R. 396/2000; L. 91/1992; L. 184/198. Ha il compito di formare e conservare i registri di cittadinanza, nascita, morte e matrimonio. Gli atti di Stato Civile, devono considerarsi accertamenti amministrativi aventi efficacia probatoria esclusiva, nel senso che di regola la nascita, il matrimonio e la morte possono essere provati esclusivamente mediante tali atti. Chi è interessato: tutti i cittadini italiani e stranieri che per qualche ragione intendono modificare il proprio status giuridico (es. matrimonio, cambiamento del nome, acquisto della cittadinanza italiana ecc.) o hanno subito una modifica del proprio status giuridico precedente (es. perdita della capacità di agire o perdita della cittadinanza italiana ecc.).

ACQUISIZIONE CITTADINANZA

MODALITA' DI RICHIESTA

La cittadinanza può essere acquisita automaticamente o richiesta da cittadino straniero in alcuni casi.

Si acquista automaticamente nei seguenti casi:

Nascita

È cittadino italiano il figlio di genitori italiani in qualsiasi stato sia nato;

Chi è nato in Italia da genitori apolidi o ignoti;

Chi è nato da genitori stranieri che non trasmettono, per la legge dello Stato di appartenenza, la loro cittadinanza;

Adozione

Lo straniero minore di età adottato da cittadino italiano;

Riconoscimento di paternità o maternità e filiazione;

Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene quando il figlio è minore di età.

Può essere richiesta dal cittadino straniero nei seguenti casi:

Cittadino straniero o apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita se dichiara di voler acquistare la cittadinanza e prestare servizio militare per lo Stato Italiano; assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato; al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno due anni.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Cittadino straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età e chiedi la cittadinanza entro il 19° anno di età;

Cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede in Italia da almeno 5 anni dall'adozione;

Cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni;

Apolide che risiede legalmente da almeno 5 anni;

Straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni;

Straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato da almeno 5 anni;

Cittadino straniero che abbia reso all'Italia notevoli servizi.

Straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano residente legalmente in Italia da almeno 6 mesi o in alternativa, residente all'estero dopo 3 anni dalla data del matrimonio se non vi è stato scioglimento, cessazione o annullamento e non sussiste separazione legale.

La richiesta della cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governocompetente per territorio o, se residenti all'estero, all'autorità consolare.

La domanda verrà trasmessa, per il seguito di competenza al Ministero dell'Interno.

Il decreto di concessione viene notificato all'interessato e trasmesso per conoscenza al Comune di residenza. Entro sei mesi deve essere prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle leggi dello Stato.

=====

DENUNCIA DI NASCITA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione di nascita, al fine dell'inserimento dell'atto redatto dall'Ufficiale dello Stato Civile nell'apposito registro delle nascite, che assume così rilevanza giuridica, può essere resa:

entro 3 giorni dall'evento alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;

entro 10 giorni all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita o del Comune di residenza dei genitori. Qualora non risiedano nello stesso Comune e salvo diversi accordi scritti tra di loro, la dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.

Nel primo caso sarà cura dell'autorità che riceve l'atto trasmetterlo al Comune di residenza dei genitori (o della madre) per la trascrizione e la registrazione anagrafica.

Avvertenza: i giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita e nel caso il termine cada in un giorno festivo è possibile recarsi nei competenti uffici anche il giorno seguente.

La dichiarazione può essere resa dal padre, dalla madre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dall'ostetrica, dal medico o da altra persona che ha assistito al parto rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata (art. 2 legge 127 del 15/5/97). Se i genitori non sono sposati devono presentarsi entrambi.

Il nome imposto al neonato deve corrispondere al sesso, non deve essere ridicolo, vergognoso o contrario al buon costume e all'ordine pubblico; inoltre se maschio non può essere imposto il nome del padre o di un fratello vivente, se femmina di una sorella vivente.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

documento di identità non scaduto;

attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto.

=====

DICHIARAZIONE O DENUNCIA DI MORTE

MODALITA' DI PRESENTAZIONE



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

La denuncia di morte deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso da:

un congiunto o persona convivente con il defunto o da un loro delegato nel caso in cui il decesso sia avvenuto in abitazione privata;

dalla Direzione Sanitaria se il decesso è avvenuto in un luogo di cura.

Per i decessi avvenuti in abitazione privata:

i familiari devono chiamare il medico curante o la guardia medica per la verifica della causa di morte;

i familiari o un loro delegato o, in mancanza, una persona informata del decesso devono avvisare il medico necroscopo che procederà, dopo 15 ore dal decesso, all'accertamento di morte e compilerà il certificato da consegnare all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso.

Per i decessi avvenuti in luogo di cura:

alla denuncia di morte e relative certificazioni provvede l'autorità ospedaliera.

Nel caso in cui i familiari si affidino ad un'Agenzia di Onoranze Funebri è la stessa agenzia che provvede alla denuncia di morte e relative certificazioni.

L'Ufficiale di Stato Civile che riceve il certificato di decesso redige l'atto di morte e rilascia il permesso di seppellimento della salma che potrà avvenire non prima che siano trascorse 24 ore dalla morte, salvo quanto diversamente indicato dal medico necroscopo.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

Certificato di decesso compilato dal medico curante o dalla guardia medica;

Certificato di accertamento di morte rilasciato dal medico necroscopo.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Informazioni

MODALITA' DI RICHIESTA

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla richiesta di pubblicazione: con questo atto l'Ufficiale di Stato Civile verifica l'inesistenza di impedimenti all'assunzione del vincolo.

Almeno un mese prima della data del matrimonio i futuri sposi devono presentarsi congiuntamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi per presentare la richiesta di pubblicazione.

In caso di matrimonio religioso i nubendi devono presentare all'Ufficiale di Stato Civile anche la richiesta di pubblicazione del parroco della parrocchia di residenza.

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la richiesta, procede nel redigere verbale nel quale indica le generalità delle persone richiedenti e la durata della pubblicazione.

L'atto viene pubblicato all'albo del Comune per otto giorni consecutivi e trasmesso all'eventuale Comune di residenza dell'altro nubendo.

Trascorsi tre giorni dal termine delle pubblicazioni senza che siano stati presentati reclami l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione o il nulla osta al matrimonio da consegnare al parroco della parrocchia di residenza nel caso di matrimonio concordatario: da questo momento sarà possibile celebrare il matrimonio che dovrà avvenire entro sei mesi, al termine dei quali l'atto perde di validità.

Il rilascio del certificato è subordinato all'eventuale certificato di avvenuta pubblicazione da parte del Comune di residenza di uno dei due sposi.

Il certificato di eseguita pubblicazione rilasciato dal Comune di residenza permette ai nubendi di contrarre il matrimonio in qualunque Comune italiano, che deve essere indicato al momento della richiesta di pubblicazione.

Nel caso i futuri sposi siano minori di età il matrimonio è consentito purché abbiano compiuto 16 anni e previa presentazione dell'autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei Minori.

Per gli stranieri deve essere presentata la dichiarazione legalizzata, rilasciata dalla competente autorità diplomatica, attestante che nulla osta al matrimonio, prevista dall'art. 116 del codice civile.

In caso di precedente matrimonio devono essere decorsi 300 giorni dalla data di cessazione o scioglimento degli effetti civili.



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE

Per il matrimonio religioso occorre la richiesta di pubblicazione del parroco celebrante;

nei casi previsti l'autorizzazione del Tribunale competente;

per gli stranieri il nulla osta rilasciato dalla competente autorità diplomatica;

eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, professione, codice fiscale, rito prescelto, stato civile, inesistenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione previsti dall'art. 87 del codice civile, di non trovarsi nelle condizioni indicate negli art. 85 e 88 del codice civile (interdizione per infermità di mente e delitto), esistenza di eventuali figli da legittimare.